

Reclamo e mediazione: le novità dalla Manovra Correttiva 2017

Federico Gavioli

Con la Manovra Correttiva 2017 è stabilito che per gli atti notificati dall'1 gennaio 2018, aumenta da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione, nell'ambito del processo tributario.

L'articolo 10, del D.L. 50/2017, conosciuto come la Manovra Correttiva 2017, estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro.

Le nuove norme si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dall'1 gennaio 2018.


E' previsto, inoltre, che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano, in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica, solo in caso di dolo.

Il reclamo e la mediazione: cenni

L'articolo 39, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011, ha introdotto l'istituto del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'amministrazione finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate.

La presentazione del reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso; dunque il contribuente che non presenta il reclamo non decade definitivamente

dal diritto all'azione. Qualora si depositi il ricorso prima di novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, l'Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.



Con le modifiche al comma 1, dell'art. 17-bis, del D.Lgs. 546/1992, da parte del citato art. 9 del D.Lgs. 156/2015, ferma restando la soglia di ventimila euro (modificata come vedremo dalla Manovra Correttiva 2017) per accedere al reclamo, si chiarisce che:

- ❑ il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo (eliminando la necessità di presentare due atti);
- ❑ esso può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
- ❑ il valore della controversia è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

Viene, altresì, statuito che le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale, enumerate all'articolo 2, comma 2, primo periodo del medesimo D.Lgs. 546/1992 (controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale).

Rispetto alle norme vigenti, l'istituto viene esteso a tutti gli enti impositori. Il novellato comma 2, ribadisce l'improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo; viene esplicitato che si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2, del citato art. 17-bis (novanta giorni dalla notifica del ricorso); ove la Commissione rilevi che la costituzione è avvenuta in data anteriore, l'effetto è di rinviare la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

Le Agenzie fiscali provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo

all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

In tal modo si intende consentire al contribuente, ove la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato, di agire davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo.

Viene fissato uno sconto sulle sanzioni amministrative, che si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

E' esteso, per quanto compatibili, le norme in esame su reclamo e mediazione anche agli agenti della riscossione ed ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Si ribadisce, infine, che il reclamo non si applica alle controversie riguardanti atti volti al recupero di aiuti di Stato.

Come interviene la modifica della Manovra Correttiva 2017

Con la Manovra Correttiva 2017 viene, in particolare, modificato l'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, innalzando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle controversie, rilevante ai fini dell'applicazione della mediazione/reclamo nel processo tributario.

E' disposto che le nuove norme così introdotte si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dall'1 gennaio 2018.

Il comma 3, dell'articolo 10, della Manovra Correttiva 2017 modifica l'articolo 39, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; esso dispone, analogamente a quanto previsto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che i rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono, in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica, solo in caso di dolo.

Con le modifiche in esame, detta limitazione di responsabilità alla sola ipotesi di dolo viene estesa anche ai rappresentanti dell'agente della riscossione che perfezionano la mediazione o accolgono il reclamo.

9 maggio 2017
Federico Gavioli